

**PARERE 22 MARZO 2016
121/2016/I/EEL**

**PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 154, DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016, IN
MERITO ALL'ADDEBITO DEL CANONE CONTESTUALE ALLE FATTURE PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI DOMESTICI RESIDENTI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 marzo 2016

VISTI:

- il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 21 marzo 2016, prot. Autorità 0008577/A del 21 marzo 2016, riportante lo schema di decreto previsto dall'articolo 1, comma 154 della legge di stabilità 2016 (di seguito: schema di decreto canone).

CONSIDERATO CHE:

- la legge di stabilità 2016 stabilisce, tra l'altro, specifiche disposizioni in tema di canone di abbonamento alla televisione per uso privato, integrando l'articolo 1, del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (di seguito: canone);
- nello specifico i commi 153 e 154, della legge di stabilità 2016 prevedono, tra l'altro, che:
 - la detenzione di un apparecchio si presume, altresì, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (articolo 1, comma 153);
 - in tale caso *“il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dalle imprese elettriche aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto*

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche” (articolo 1, comma 153);

- *“con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma”(articolo 1, comma 154).*

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 21 marzo 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso lo schema di decreto canone;
- il suddetto schema prevede, tra il resto:
 - a. l'individuazione delle imprese elettriche, tenute ai sensi della legge di stabilità 2016 alla riscossione del canone, intese come le imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela (di seguito: imprese di vendita);
 - b. le modalità relative all'allineamento delle banche dati e, in particolare, tra il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) gestito da Acquirente Unico S.p.a. e l'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle entrate, anche al fine di individuare i soggetti destinatari del canone;
 - c. la messa a disposizione, da parte di Acquirente Unico S.p.a., tramite il SII, delle informazioni necessarie per l'addebito del canone contestuale alla fattura da parte delle imprese di vendita, sia in caso di prima applicazione che a regime, disciplinando obblighi di esposizione del canone per le imprese di vendita;
 - d. le modalità relative al riversamento, da parte delle imprese di vendita, dei canoni incassati all'Agenzia delle entrate, disciplinando i casi di mancato pagamento parziale o totale delle fatture, specificando che in nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica;
 - e. la definizione di dati di dettaglio relativi all'addebito del canone e la frequenza di comunicazione degli stessi, tra Acquirente Unico S.p.a. e Agenzia delle entrate e tra imprese di vendita e Agenzia delle entrate, ai fini

- del controllo del corretto addebito del canone, indicando anche le eventuali sanzioni in caso di omessa comunicazione;
- f. la gestione dei rimborsi, qualora ai clienti siano addebitati dall'impresa di vendita canoni non dovuti, da parte delle imprese di vendita, sulla base dei dati resi disponibili dal SII;
 - g. la previsione di un contributo, forfetariamente determinato in complessivi 14 milioni di euro per l'anno 2016 e altrettanti per l'anno 2017, da destinare alle imprese di vendita per l'attuazione di quanto previsto dallo schema di decreto canone, ripartito secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità);
 - h. obblighi di comunicazione da parte di Comuni verso l'Agenzia delle entrate;
- l'elenco delle rete elettriche non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale è soggetto a possibili modifiche nel corso del tempo;
 - i costi che deriveranno dalle attività inerenti alle disposizione dello schema di decreto canone verranno sostenuti non solo dalle imprese di vendita ma anche dall'Acquirente Unico S.p.a.; peraltro tali costi non possono trovare copertura nell'ambito della fornitura di energia elettrica, in quanto non inerenti a tale fornitura, bensì nell'ambito dell'addebito del canone.

RITENUTO CHE:

- lo schema di decreto canone attui quanto definito dalla legge di stabilità 2016;
- sia, pertanto, opportuno esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, parere favorevole allo schema di decreto, a condizione che il contributo forfetariamente previsto per l'attuazione di quanto definito dallo schema di decreto sia destinato in parte anche all'Acquirente Unico, limitatamente a quanto riguarda i costi sostenuti nell'implementazione e gestione del SII relativi alle previsioni dello stesso decreto;
- sia opportuno raccomandare che lo schema di decreto chiarisca che l'addebito del canone avviene contestualmente alle fatture di energia elettrica per i clienti domestici residenti;
- sia necessario prevedere che sia l'Autorità a redigere ed aggiornare l'elenco delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come riportato in Allegato 1 allo schema di decreto;
- sia, altresì, necessario, in ragione del fatto di non comprendere i costi che deriveranno dalle attività inerenti alle disposizione dello schema di decreto canone tra i costi relativi alla fornitura di energia elettrica e anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività attribuite all'Autorità, relative alla definizione dei criteri di ripartizione del contributo forfetariamente determinato, prevedere che le imprese di vendita e l'Acquirente Unico S.p.a. rendano disponibili, all'Autorità, informazioni dettagliate e documentate circa i costi sorgenti relativi alle attività derivanti dall'attuazione della disciplina stabilita dallo schema di decreto canone, garantendone adeguata evidenza contabile

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, parere favorevole allo schema di decreto, a condizione che il contributo forfettariamente previsto per l'attuazione di quanto definito dallo schema di decreto sia destinato in parte anche all'Acquirente Unico, limitatamente a quanto riguarda i costi sostenuti nell'implementazione e gestione del SII, relativi alle previsioni dello stesso decreto;
2. di raccomandare che lo schema di decreto:
 - a. chiarisca che l'addebito del canone avviene contestualmente alle fatture di energia elettrica per i clienti domestici;
 - b. preveda che sia l'Autorità a redigere ed aggiornare l'elenco delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale;
3. di stabilire che le imprese di vendita e l'Acquirente Unico rendano disponibili, all'Autorità, secondo modalità dalla medesima definite, informazioni dettagliate e documentate circa i costi sorgenti relativi alle attività derivanti dall'implementazione della disciplina stabilita dallo schema di decreto canone, garantendone, altresì, adeguata evidenza contabile;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni